

Dal 26 aprile in vigore nuove regole per la valutazione di impatto ambientale locale

Via, stretta su impianti e opere

Esteso il novero dei progetti sotto controllo preliminare

Pagina a cura
di VINCENZO DRAGANI

Potrebbe crescere sensibilmente dal prossimo 26 aprile il numero di impianti e opere sottoposti a valutazione di impatto ambientale. A causarlo sarà l'entrata in vigore del nuovo Dm Ambiente 30 marzo 2015, l'atteso provvedimento che in attuazione del dlgs 152/2006 rinforza i criteri previsti dal Codice ambientale per l'individuazione da parte degli Enti territoriali di quei progetti che devono essere sottoposti a «screening ambientale» (vera e propria anticamera della più onerosa valutazione di impatto ambientale) per poter essere realizzati. Mediante un abbassamento delle soglie dimensionali che fanno scattare, in base al Codice ambientale, l'obbligo di «verifica di assoggettabilità» il nuovo regolamento del Dicastero (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2015, n. 84) imporrà, infatti, a regioni e province autonome di sottoporre a screening interventi dal possibile impatto negativo sull'ecosistema, ma attualmente escluse verifica preliminare.

Il contesto normativo. In base all'articolo 6 del dlgs 152/2006 (cd. Codice ambientale), la valutazione di impatto ambientale è immediatamente necessaria (dunque senza verifica preliminare di assoggettabilità) per la realizzazione dei progetti ex allegati II (salvo l'eccezione più avanti citata) e III (sottoposti a Via regionale), per i progetti ex Allegato IV relativi a opere o interventi in aree naturali protette ex legge 394/1991, per i soli progetti ex citato allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per sviluppo e collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di 2 anni; per le modifiche di quelli ex medesimo allegato II che possono


avere impatti significativi o negativi sull'ambiente. Per gli altri progetti individuati dall'allegato IV per tipologie e soglie dimensionali (e comprendenti un vasto panorama di impianti che va dalla filiera alimentare a quella energetica, passando per carta, legno, gestione di rifiuti e strutture turistiche) è invece dallo stesso articolo del dlgs 152/2006 prevista una preliminare fase di verifica (c.d. screening, ex articolo 20) da parte di regioni e province autonome che solo in caso di esito positivo convoglia gli stessi sotto la più esigente Via. L'articolo 6 del dlgs 152/2006 (come modificato dal dl 91/2014) affidava a un Dm Ambiente (ora adottato) la specificazione di regole uniformi per individuare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale quali siano i progetti che effettivamente soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato IV e, di conseguenza, siano da sottoporre a screening. Il tutto sancendo, fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la parallela disapplicazione (per incompatibilità con la normativa comunitaria) delle regole dimensionali previste dallo stesso allegato IV e obbligando gli enti territoriali a una valutazione (transitoria) «caso per caso» dei progetti da sottoporre a screening.

I rinnovati criteri. Il nuovo e atteso dm 30 marzo 2015 pone dunque fine al suddetto periodo transitorio, imponendo dal 26 aprile 2015 (data della sua entrata in vigore) delle univoche linee guida per la corretta individuazione dei progetti da sottoporre a screening locale. Ciò che ne deriva è una disciplina fondata su tre pilastri: le caratteristiche tipologiche e dimensionali individuate dall'Allegato IV del dlgs 152/2006 (punto di partenza per identificare opere e impianti oggetto di indagine); i criteri tecnici e

localizzativi generali previsti dal successivo allegato V dello stesso decreto (necessari per correttamente interpretare gli indicatori fissati dall'Allegato IV e composti da tre descrittori: caratteristiche dei progetti; localizzazione; caratteristiche dell'impatto potenziale); i nuovi criteri specifici recati dal dm 30 marzo 2015, che integrano i suddetti parametri introducendo (in relazione ai citati descrittori) ulteriori valutatori tecnico-dimensionali e localizzativi. E sono proprio gli ulteriori criteri introdotti dal nuovo decreto ministeriale a imporre in molti casi una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate dall'Allegato IV del dlgs 152/2006, allargando così il novero dei progetti da sottoporre ai sensi dello stesso elenco a screening (ed, eventualmente, a vera e propria successiva Via). In relazione, per esempio, al descrittore «caratteristiche dei progetti» ex Allegato V del dlgs 152/2006, i criteri del dm 30 marzo 2015 specificano come il sub-descrittore «cumulo con altri progetti» debba sempre prendere in considerazione la coesistenza di altri progetti analoghi e limitrofi (entro la fascia di un chilometro da quello nuovo, derogabile dietro motivazione dalle regioni) e che sommati superano le soglie dimensionali previste dall'Allegato IV, dlgs 152/2006. Il concorrere di tutte le citate condizioni, sancisce il nuovo regola-

mento ministeriale, comporta sempre per gli impianti interessati un abbattimento del 50% delle soglie dimensionali ex Allegato IV, dlgs 152/2006 (con conseguente ampliamento dei progetti eleggibili a vera e propria Via). Analoghi criteri sono dal nuovo regolamento sanciti (si veda la tabella riportata in pagina) in relazione agli altri descrittori, unitamente alla regola di chiusura per la quale la sussistenza di più criteri comporta, ancora una volta, il dimezzamento delle soglie dimensionali eventualmente previste dall'Allegato IV del Codice ambientale. La rinnovata disciplina troverà applicazione anche ai procedimenti in corso; ma su richiesta dei singoli enti territoriali il Minambiente potrà tuttavia adottare, con ulteriore decreto, specifiche deroghe per particolari situazioni ambientali e territoriali.

—© Riproduzione riservata—



Valutazione di impatto ambientale

Cos'è lo screening	Verifica preliminare per valutare se determinati progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono quindi essere sottoposti alla Via (articolo 20, Parte II, dlgs 152/2006)
Progetti soggetti a screening di Regioni e Province autonome	Progetti di impianti ed opere individuati dall'Allegato IV, Parte II, dlgs 152/2006 in base a: <ul style="list-style-type: none">• tipologia;• soglia dimensionale minima
Criteri di screening (generali)	Previsti da Allegato V, Parte Seconda, dlgs 152/2006 (da integrare con quelli specifici ex Dm Ambiente 30 marzo 2015). Prendono in considerazione, in relazione ai progetti ex allegato IV: <ol style="list-style-type: none">1. le caratteristiche di impianti e opere;2. la loro localizzazione;3. le caratteristiche di impatto potenziale
Criteri di screening (specifici)	Previsti da Dm Ambiente 30 marzo 2015 a integrazione di quelli generali ex dlgs 152/2006. Considerano, in particolare: <ol style="list-style-type: none">1) <i>in relazione alle caratteristiche dei progetti:</i><ul style="list-style-type: none">• il cumulo con altri progetti (obbligo di verificare impatto da coesistenza del nuovo progetto con altri progetti analoghi e limitrofi);• il rischio di incidenti (per impianti con sostanze pericolose ex disciplina «Seveso» dimezzamento soglie dimensionali previsti dai criteri generali).2) <i>in relazione alla localizzazione dei progetti:</i><ul style="list-style-type: none">• insistenza su aree sensibili (individuazione ex lege delle aree che impongono un dimezzamento delle soglie dimensionali di impianti e opere insistenti).3) <i>in relazione alle caratteristiche di impatto potenziale (per progetti di interesse interregionale valutazione con concerto delle autorità territorialmente competenti)</i>
Sinergia tra criteri	Ai sensi del nuovo dm 30 marzo 2015 si ha sempre una riduzione del 50% delle soglie dimensionali ex dlgs 152/2006 in caso di: <ul style="list-style-type: none">• sussistenza di una delle condizioni generali ex Codice ambientale individuate come rilevanti e pertinenti dal regolamento ministeriale;• concorso di più criteri specifici ex dm 30 marzo 2015
Esito screening	All'esito della verifica preliminare di assoggettabilità: <ul style="list-style-type: none">• se il progetto ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, deve essere sottoposto a Via.• In caso contrario, Autorità dispone esclusione da Via ma può impartire necessarie prescrizioni